

ENPAM e Fondi Pensione

Dopo aver assunto, da novembre 2001, l'incarico Speciale di Responsabile Nazionale di ENPAM e Previdenza ho potuto constatare un crescente interesse dei pediatri di famiglia per problematiche che fino a qualche anno fa erano "poco stimolanti" ed eventualmente affrontate solo da chi era in prossimità dell'età pensionabile. Questo maggiore interesse ha varie motivazioni: una maggiore presa di coscienza della propria realtà professionale in tutti i suoi aspetti normativi, una certa inversione di tendenza rispetto alla generazione che ci ha preceduto nei riguardi della pensione; ovvero mentre la generazione precedente tendeva ad andare in pensione il più tardi possibile, attualmente si sta notando (come riferito da fonti ENPAM) una tendenza a pensionarsi il prima possibile ed ovviamente con l'attesa di un trattamento adeguato al tenore di vita precedente. Tale inversione di tendenza può essere legata a vari fattori: maggiore stress dell'attività professionale, minore remuneratività della professione se rapportata al passato, maggiore carico fiscale, minore rappresentatività sociale del medico, scadimento del rapporto di fiducia (sempre più frequente il medical shopping) con ipertrofia anomala delle richieste dell'utenza (spesso stimolata da cattiva informazione) e, non ultimo, aumento dei "rischi legali" legati all'attività professionale. Come conseguenza immediata presso l'ENPAM sono notevolmente aumentate le richieste di riscatto e ricongiunzione tese ad aumentare la resa pensionistica e, non ultimo, ad ottenere sgravi fiscali. Con tali premesse ritengo sia utile avere una **Miniguia ENPAM** che possa espletare il compito informativo, che il mio incarico richiede, per gli iscritti FIMP. Ovviamente una trattazione completa di tutta la problematica ENPAM richiederebbe spazi molto ampi per cui ho ritenuto più utile riassumere tutte le notizie necessarie in schemi di rapido consulto.

I Fondi di Previdenza ENPAM che ci riguardano sono il **Fondo di Previdenza Generale** (con la **Quota A** di contributo fisso e la **Quota B** di contributo proporzionale al reddito di libera professione) e i **Fondi Speciali di Previdenza**.

Quota "A"

Contribuiscono alla **Quota A** tutti gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi ed all'Albo degli Odontoiatri nella quantità esposta in Tabella 1.

Oltre ai contributi ordinari tutti gli iscritti sono tenuti a versare un **contributo di maternità** pari a £. 102.000 annue.

Entro 2 anni dal compimento del 40° anno, l'iscritto può chiedere di essere ammesso a versare un contributo di riscatto per allineare la contribuzione degli anni di età compresi fra il 35° e il 39° a quella a lui dovuta al 40° anno di età (**contributi di allineamento Quota "A"**); questo può essere fatto allo scopo di aumentare il rendimento pensionistico

Può anche essere chiesto l'**esonero dal contributo obbligatorio minimo del Fondo Generale** se sussistono i seguenti requisiti:

- Età inferiore a 65 anni
- Inabilità assoluta e temporanea all'esercizio della professione di durata superiore a 6 mesi

L'esonero può coprire un periodo massimo continuativo di 24 mesi, che, ai fini del diritto e della misura delle relative prestazioni previdenziali verrà considerato come periodo contributivo.

Il **Calcolo della Pensione Quota "A" (Pensione Ordinaria)** si ricava dal reddito relativo a ciascun anno di contribuzione ricostruendolo attraverso i contributi versati e l'aliquota contributiva (12,50 %); si rivaluta tale reddito del 75% dell'indice ISTAT; si effettua poi la media dei redditi rivalutati

Contributi annui per il 2000 (indicizzati) relativi alla Quota "A"
• Fino a 30 anni → £. 273.000
• Fra 30 e 35 anni → £. 546.000
• Fra 35 e 40 anni → £. 1.041.000
• Oltre i 40 anni → £. 1.938.000
+
Contributo di maternità → £. 102.000

Tabella 1

in modo da ottenere il reddito medio annuo e a tale reddito medio annuo (base retributiva) si applicano le seguenti aliquote:

- 1,10 % per ogni anno di contribuzione fino al 31/12/97
- 1,75 % per ogni anno successivo al 1/1/98

Quota "B"

Alla Quota B contribuiscono i Medici e gli Odontoiatri che rispondono ai requisiti in Tabella 2:

- Iscrizione all'Albo Professionale
- Reddito libero professionale netto annuo superiore a:
 - £. **8.208.000** per gli iscritti di età inferiore ai 40 anni o ammessi al contributo ridotto alla Quota "A"
 - £. **15.272.000** per gli iscritti di età superiore a 40 anni

I contributi sono versati in maniera proporzionale al reddito secondo il seguente criterio:

- Fino a £. 60.000.000 indicizzate → 12,50 %
- Oltre £. 60.000.000 indicizzate → 1 %

Per la Quota B si può richiedere la **contribuzione ridotta** se si ha uno dei seguenti requisiti:

- ❖ Iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (compresi i Fondi Speciali ENPAM)
- ❖ Titolari di trattamento pensionistico obbligatorio.

Tabella 2

Fondi Speciali di Previdenza

La maggior parte dei nostri contributi confluiscono nel comparto dei **Fondi Speciali** che rappresentano la voce più importante nel determinare la resa pensionistica. L'**aliquota contributiva** per i Fondi Speciali è pari al **13%**, di cui 8,125 a carico del SSN e 4,875 a carico del medico. Nell'affrontare il problema della resa finale non si può non fare una premessa inerente due voci che incidono sia sulla entità dei contributi da versare sia sulla resa pensionistica finale, ovvero il **Riscatto** e la **Ricongiunzione**.

IL RISCATTO

I **Requisiti** necessari per richiedere il Riscatto sono:

- Età inferiore a 65 anni
- Rapporto professionale in essere col SSN
- Anzianità contributiva di almeno 10 anni
- Non aver presentato domanda di prestazione per invalidità permanente
- Non aver rinunciato da meno di 2 anni allo stesso Riscatto
- La domanda (non vincolante) va inviata all'ENPAM su modulistica reperibile presso l'Ordine dei Medici.

I **periodi oggetti di riscatto** sono massimo 10 anni (laurea e/o specializzazione), nonché il corso di formazione in medicina generale (2 anni) e attività nei disciolti istituti mutualistici

L'**ammontare del contributo** è un importo pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare (detta riserva si calcola moltiplicando il valore della maggiore quota annua di pensione conseguibile con il Riscatto per il coefficiente di capitalizzazione) (il coefficiente di

Esempio di calcolo di Riscatto

- ❖ Nato nel 1962
- ❖ Contribuente dal 1990
- ❖ 10 anni di contribuzione e 38 anni di età al momento della domanda

Costo del riscatto:

Incremento Pensione x Coefficiente di Capitalizzazione

£ 61.544.489 in 18 rate semestrali da **£. 3.836.762**

Benefici pensionistici

Pensione a 65 anni (in base ai contributi versati all'atto della domanda pari a **£. 74.126.946**)

- ❖ **Senza riscatto: £. 8.842.356**
- ❖ **Con riscatto: £. 17.315.000**

Tab. 3

capitalizzazione è ricavato da apposite tabelle che tengono conto di sesso, età ed anzianità contributiva alla data della domanda del Riscatto).

Una volta ricevuto il calcolo dall'ENPAM, il mancato inizio di versamento indica rinuncia al Riscatto ed una eventuale nuova domanda può essere presentata solo dopo 2 anni. Il versamento può essere effettuato in unica soluzione o a rate semestrali (per un numero di anni non superiore a quelli da riscattare aumentati del 50 %, con interessi legali). In caso di invalidità o decesso prima del termine del pagamento, il Riscatto viene considerato come interamente effettuato; il debito residuo, senza interessi, viene trattenuto sulle prestazioni in misura non superiore al 20% dell'importo, sino ad estinzione.

A livello esemplificativo vi riporto un esempio di calcolo di riscatto tratto da una diapositiva ENPAM (Tabella 3).

(Nota: tutti i calcoli presenti in questa "Miniguia" sono espressi ancora in £. perché riferiti ai dati forniti dall'ENPAM; non ho effettuato la conversione in € non potendo prevedere eventuali arrotondamenti in eccesso o in difetto effettuati dall'ENPAM).

A proposito del Riscatto le domande più frequenti dei colleghi sono due:

- 1. "A cosa serve" ? - 2. "E' conveniente"?

- Il Riscatto serve:

1. Ad aumentare l'entità della pensione di vecchiaia (ogni anno riscattato dopo il '98 corrisponde ad un incremento percentuale del 1,4%, prima del '98 l'incremento è del 1,65%)
2. Ad anticipare la decorrenza della pensione di anzianità (obbiettivo marginale per il pediatra convenzionato)
3. Ad avere sgravi fiscali

- La convenienza o meno va valutata sempre in riferimento alla propria situazione personale, eventualmente con l'aiuto del proprio commercialista, considerando: costo, disponibilità economica personale, possesso di altri fondi pensionistici, sgravio fiscale. Due fattori ritengo determinanti:

1. E' importante la tempestività di presentazione della domanda (*coefficienti di capitalizzazione più bassi, contribuzione di solito più contenuta nei primi anni di attività*)
2. Bisogna valutare attentamente quanto sancito dal **DL 18/02/2000 n. 47**, che dal 1/1/2001 rende i contributi di Riscatto interamente deducibili dall'imponibile IRPEF, senza divieto di cumulo con altre forme previdenziali facoltative.

LA RICONGIUNZIONE: le domande più frequenti dei colleghi in relazione a tale argomento sono:

1. "A cosa serve" ? - "Quali sono i vantaggi" ?.

- La Ricongiunzione serve ad evitare la dispersione dei contributi e l'improduttività pensionistica conseguente al frazionamento della contribuzione.

- I vantaggi sono:

1. Aumento dell'anzianità contributiva ENPAM
2. Maggiorazione della pensione finale
3. Sgravi fiscali perché i contributi versati a tale titolo sono interamente deducibili dall'imponibile IRPEF.

Operativamente si invia apposita domanda all'ENPAM (i modelli sono reperibili presso l'Ordine dei Medici); entro 60 giorni dalla domanda l'ENPAM chiede all'altro Ente (ad es. INPDAP) il resoconto dei contributi versati ed in base ad essi calcola l'onere del riscatto; l'ENPAM, entro 180 giorni dalla domanda comunica il costo del riscatto e il prospetto delle rateazioni (non superiore alla metà del totale dei mesi ricongiunti); entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ENPAM, pena decadenza, bisogna versare le prime 3 rate o, se lo si ritiene opportuno, il totale.

LE PENSIONI: le due pensioni principali riguardanti la Nostra Categoria sono quelle di **vecchiaia** e quella di **anzianità**.

Per il **Trattamento ordinario di Vecchiaia** i **Requisiti** necessari sono:

- Cessazione del rapporto col SSN dopo il compimento del 65° anno di età
- In caso di cessazione dell'attività prima di tale data, l'iscritto, per poter usufruire, al compimento del 65° anno del trattamento previdenziale, deve aver maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva (effettiva, riscattata e/o riconsunta).

Per determinarne le **Prestazioni** di tale Pensione, si calcola il reddito di ciascun anno di contribuzione; il reddito annuo viene rivalutato del 100% dell'indice ISTAT; la somma di tali redditi divisa per gli anni di contribuzione effettiva determina la base retributiva. Alla base retributiva così ottenuta si applicano le aliquote di rendimento relative a ciascun anno di contribuzione, riscattata e/o riconsunta.

Sono da sottolineare alcuni punti:

- Le pensioni erogate vengono maggiorate ogni anno del 75% dell'indice ISTAT dell'anno precedente
- L'istituto dell'acconto è stato soppresso dal 1/1/1998
- L'importo già erogato in acconto, per previgenti norme, viene recuperato sul trattamento definitivo
- La pensione decorre dal mese successivo alla data di raggiungimento dei requisiti
- La misura della pensione viene calcolata a 65 anni e maggiorata in base all'aliquota riferita all'età raggiunta alla data di cessazione e compresa tra i 65 e 70 anni.

Per usufruire del **Trattamento ordinario di Anzianità** sono necessari i seguenti **Requisiti**:

- Cessazione del rapporto professionale
- 40 anni di contribuzione senza limiti di età
- 58 anni di età, congiunti a 35 anni di contribuzione e 30 anni di anzianità di laurea.

Il calcolo delle Prestazioni viene effettuato con le stesse modalità della Pensione di Vecchiaia; la Pensione di Anzianità viene calcolata a 65 anni e poi ridotta in base ad una aliquota riferita all'età al momento del raggiungimento dei requisiti richiesti.

Il **Trattamento ordinario in capitale** è dato dalla conversione in indennità di una quota pari massimo al 15 % della pensione annua (di vecchiaia o di anzianità) maturata. L'indennità viene erogata solo nel caso in cui l'iscritto conservi una pensione di importo almeno pari al doppio del trattamento minimo INPS. Nella Tabella 4 è riportato un esempio fornito dall'ENPAM.

<i>Trattamento misto: indennità in capitale + pensione</i>	
15% Pensione	X Coefficiente di capitalizzazione
15% di £. 80.253.000	X 10,076
↓	
Indennità in capitale:	£.129.528.000
Pensione residua annua:	£. 68.215.000
Pensione mensile →	£. 5.685.500

Per le Pensioni esistono delle **Finestre di uscita** (ex L. 449/97), ovvero il rapporto fra raggiungimento dei requisiti ed inizio effettivo della decorrenza della pensione, secondo il seguente schema (Tab.5).

Tabella 4

<u>Requisiti raggiunti nel</u>	<u>Decorrenza della Pensione</u>
→ I trimestre	→ 1° ottobre dello stesso anno
→ II trimestre	→ 1° gennaio dell'anno successivo
→ III trimestre	→ 1° aprile dell'anno successivo
→ IV trimestre	→ 1° luglio dell'anno successivo
▪ Sino al 31/12/2002 tali termini di decorrenza sono differiti di 4 mesi, tranne nel caso di 40 anni di anzianità contributiva.	

Tabella 5

I **Requisiti** necessari per usufruire della **Pensione di Invalidità** sono:

- Età inferiore a 65 anni
- Inabilità assoluta e permanente all'esercizio professionale, intervenuta prima della cessazione del rapporto ed accertata dalla apposita Commissione dell'Ordine dei Medici

La pensione decorre dal mese successivo all'infortunio ed è pari al trattamento ordinario che sarebbe spettato in caso di cessazione di attività a 65 anni, con un incremento degli anni di contribuzione pari agli anni mancanti al 65° fino ad un massimo di 10 anni. In caso di Pensione di Invalidità non è consentita la conversione in un'indennità in capitale; l'ENPAM può effettuare controlli periodici per accertare la permanenza dello stato di invalidità ed in caso di perdita dello status o ripresa dell'attività, la pensione viene revocata; in caso di decesso, i ratei maturati e non riscossi competono agli eredi.

La **Pensione Indiretta ai Superstiti** si attiva in caso di decesso dell'iscritto in costanza di contribuzione. Sono considerati superstiti il coniuge e i figli infra21enni o infra26enni se studenti (in loro assenza, parenti a carico). La pensione decorre dal mese successivo al decesso ed è pari ad un'aliquota della pensione di invalidità che sarebbe spettata per invalidità totale al momento del decesso; le aliquote principali di riferimento sono:

- solo coniuge: 70%
- coniuge + 1 figlio: 60% + 20 %
- coniuge + 2 o più figli: 60% + 40%
- 1 figlio: 80% - 2 figli: 90% - 3 o più figli: 100%

La **Pensione di Reversibilità ai Superstiti** si attiva in caso di decesso dell'iscritto già pensionato. La pensione decorre dal mese successivo al decesso e corrisponde ad un'aliquota della pensione in godimento da parte dell'iscritto all'atto del decesso; le aliquote sono le stesse della pensione indiretta ai superstiti.

Per motivi relativi alla propria situazione personale può essere chiesta la **Restituzione dei contributi**. In tal caso i Requisiti necessari sono: la cessazione del rapporto professionale prima del 65° anno di età ed una anzianità contributiva inferiore a 15 anni. La decorrenza si ha sempre dal 65° anno di età e la prestazione è pari ad una indennità formata dall'88% dei contributi versati, maggiorati degli interessi composti (4,50% annuo).

Dopo questa , spero chiara, carrellata su tutti gli aspetti pensionistici contributivi e di resa dei fondi ENPAM, mi preme fare alcune considerazioni generali sul sistema pensionistico ENPAM.

1. E' un sistema basato sulla solidarietà fra i colleghi di una stessa categoria. In tal senso, pur se l'esempio è banale ma esplicativo, i contributi da noi fin'ora versati sono stati utilizzati per tutte le forme di previdenza a favore dei colleghi già pensionati, invalidi ecc..
2. Quale sarà la nostra pensione è un quesito difficile a cui rispondere perché dipende da molti fattori: a) entità dei contributi singolarmente versati; b) entità dei contributi della forza lavorativa al momento del nostro pensionamento; c) intervento di eventuali mutamenti del regolamento pensionistico ENPAM; d) intervento di leggi dello Stato in tema di riforma pensionistica che ovviamente si rifletterebbero anche sulla resa della pensione ENPAM. Avventurarsi anzitempo in complicati calcoli personali è una cosa che sconsiglio o al massimo consiglio di rivolgersi a persone esperte del settore (ovvero agli uffici ENPAM). In linea di massima teniamo presente che i rendimenti ENPAM paragonati a quelli di altri Istituti, sia pensionistici sia Istituti Bancari o Assicurativi (Fondi Pensioni), risultano sempre i migliori, ovvero con la resa più alta.
3. Dobbiamo essere in ansia per il nostro futuro?. Io, senza abbandonarmi a disquisizioni filosofiche, penso che alla fine della nostra attività lavorativa ci spetterà una buona pensione che ci permetterà una vecchiaia più che dignitosa.

Per concludere, spero che quanto esposto sia utile a chiunque voglia conoscere il sistema pensionistico ENPAM e spero soprattutto di essere stato chiaro e comprensibile per tutti, tenuto conto che viene presentato un tema che non viene affrontato giornalmente.

L'ultima Tabella (5) riporta i numeri telefonici degli Uffici ENPAM a cui ci si può rivolgere per avere lumi e conteggi sulla propria singola posizione (ovviamente solo in caso di reali necessità).

<u><i>Sevizio Contributi dei Fondi Speciali</i></u>	<u><i>Servizio Prestazioni dei Fondi Speciali</i></u>
<ul style="list-style-type: none">▪ Fax: <u>06/48294</u> - 678▪ Responsabile: Dott. Margheritelli: -718▪ Ufficio Riscatti e Ricongiunzioni: Sig.ra Santolamazza: - 610 Sig.ra Pitorri: - 615 Sig.ra Milone – 713▪ Ufficio Posizioni Contributive: Dott. Petrillo: - 607▪ Ufficio Riscossione Tributi: Sig. Muzzi: - 681	<ul style="list-style-type: none">□ Trattamenti Ordinari: Sig.ra Fagiani M. Ombretta: - 680 Sig.ra Baracchini Giuseppa: - 654□ Trattamenti Superstiti: Sig.ra Antonimi Renzina: 679□ Ufficio Invalidità Temporanea: Dott. Barone Roberto: - 668 Sig.ra Borgia Marta: 671□ Contenzioso Dott.ssa Sorbi Alessandra: - 661

Tabella 5

Non ho allegato tutti i moduli necessari per le varie domande perchè avrebbero occupato troppo spazio e sono tutti reperibili facilmente presso le sedi dell'Ordine dei Medici della propria Provincia.

Mario Marranzini

Responsabile Nazionale FIMP per ENPAM e Previdenza.